

STUDI GIURIDICI  
XLIII

# LA PARROCCHIA

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

Città del Vaticano

1997

GIAN PAOLO MONTINI  
Votante del S.T. della Segnatura Apostolica

## STABILITÀ DEL PARROCO E PERMANENZA NELL'UFFICIO PARROCCHIALE (CAN. 522)

*Der Pfarrer ist ein Anachronismus,  
aber ein Anachronismus, den die Menschen brauchen*<sup>1</sup>.

### *Premessa*

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, parlando confidenzialmente con i parroci della sua diocesi di Roma nella tradizionale Udienza all'inizio della Quaresima dell'anno 1993, ricordava una delle prime scoperte fatte a Roma appena arrivato come studente, ossia la considerazione che «parochus (est) supra Papam» nella sua parrocchia<sup>2</sup>.

Non c'è battuta più significativa per rendere la considerazione, la stima e la funzione di cui gode il parroco nella comune estimazione nella diocesi del Papa, ma, più universalmente, nell'intera Chiesa.

Egli infatti rappresenta ed incarna l'istituzione che più di ogni altra connota e caratterizza non solo l'aspetto e la struttura istituzionale della Chiesa, ma soprattutto la vitalità e l'effettività della presenza della Chiesa nella società e nella storia.

Senza questa precisa conoscenza e riconoscimento non si possono comprendere le norme che la Chiesa ha emanato in ordine alla parrocchia ed al parroco né l'atten-

---

<sup>1</sup> «Il parroco è un anacronismo, ma un anacronismo di cui si ha bisogno». L'affermazione è di K.A. ODIN, in W. KAPPE-K.A. ODIN-H.H. VOIGT, *Erwartungen an den Gemeindepfarrer*, Hannover 1981, 15.

<sup>2</sup> «Quando sono arrivato qui tra voi sono stato quasi tentato di salutarvi con una parola che ho imparato anni e anni fa; una parola in latino: "parochus supra Papam". Mi ricordo sempre questa parola perché è interessante; non è assolutamente uno scherzo, è anche una verità. Tutti facciamo Chiesa [...] e allora il parroco nella sua comunità, ristretta o qualche volta già troppo grande, può conoscere più direttamente la Chiesa come porzione del popolo di Dio e la può modellare o meglio la può servire più da vicino. Naturalmente è necessario anche un Papa, come è necessario un Vescovo nella Diocesi per servire la comunità ecclesiale, che non è solamente parrocchia. Ma la parrocchia è in un certo senso il modello della comunità di base della Chiesa, il modello! Si cercano anche altri modelli, altre soluzioni, altre strade e giustamente perché sono utili anch'esse. Ma la parrocchia ed il parroco rimangono insostituibili. Allora ripeto "Suscipe parochum supra Papam"» (*L'Osservatore Romano* 28 febbraio 1993, supplemento, p. II).

zione che il Codice vigente, sulla scia di quello pio-benedettino, ha riservato alla parrocchia e al parroco.

Un elemento di novità nel Codice vigente si è rilevato, in merito all'ufficio di parroco, nel canone 522: «*Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecetano nominari potest, si ab Episcoporum conferentia, per decretum admissum fuerit*».

Per una esegesi corretta del canone sono da distinguere tre parti, chiaramente individuabili dalla stessa formulazione letterale del canone. Esse costituiranno anche le partizioni principali di questo nostro lavoro.

## LA STABILITÀ DEL PARROCO

«*Il parroco deve godere di stabilità*». Si desume dalla affermazione perentoria del Codice che la stabilità è una caratteristica inerente all'ufficio di parroco e non solo una qualità fra le altre richiesta dal Legislatore supremo in forza di una propria discrezione legislativa.

Ciò è ancor più evidente se si considera l'impostazione del Codice pio-benedettino. Là si sottintendeva la permanenza del parroco per tutta la vita nell'ufficio parrocchiale e quindi si menzionava la stabilità: «*Qui paroeciae administrandae praeficiuntur qua proprii eiusdem rectores, stabiles in ea esse debent ... At non omnes parochi eandem obtinent stabilitatem*» (can. 454 §§ 1-2).

Nel nostro Codice si procede dalla stabilità, per desumere poi caratteristiche più minute e puntuali della permanenza del parroco nel suo ufficio.

Ciò permette senz'altro più facilmente di riferire la stabilità alla natura dell'ufficio, proprio per la sua indeterminatezza, che precede ogni specificazione che può partecipare della contingenza delle norme positive.

La stessa impostazione del canone 284 § 3 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali depone per tale intrinseca appartenenza della stabilità alla natura dell'ufficio parrocchiale: «*Parochus in suo officio stabilis est*».

### La determinazione della stabilità

La stabilità è una nota indeterminata e abbisogna di una specificazione. Di quale stabilità deve godere il parroco nel suo ufficio?

Soccorrono qui due serie di osservazioni, convergenti nella determinazione più precisa del concetto.

#### *In rapporto alla «salus animarum»*

Da un lato alcune affermazioni conciliari e postconciliari dove la stabilità di cui in parola viene configurata come quella e solo quella richiesta dal bene delle ani-

me: «*Parochi vero in sua quisque paroecia ea gaudeant stabilitate in officio, quam animarum bonum requirat*» (CD 31).

Tale affermazione trova la sua origine e comprensione nello smantellamento di una (ritenuta) eccessiva stabilità che il parroco possedeva nella normativa canonica precedente al Concilio Vaticano II. Essa infatti trova la sua corretta esegesi nella politica emersa nel Concilio di riferire con forza l'ufficio parrocchiale e le sue caratteristiche al solo bene delle anime (dei parrocchiani).

Soggiaceva a tutto questo la sottile polemica che vedeva contrapposto l'interesse ed il diritto della persona del parroco a mantenere il suo ufficio parrocchiale e l'interesse dei fedeli ad avere un parroco efficiente dal punto di vista pastorale: «*Parochus datur populo, non populus Parocho*».

In realtà nel Concilio e nel postconcilio ben altri conflitti soggiacevano a questo, fenomenologicamente ben definito e conosciuto: la dottrina della collegialità episcopale, con la relativa affermazione della sacramentalità dell'episcopato, non poteva non influire nella definizione del rapporto tra Vescovo e presbiteri (parroci) all'interno della diocesi<sup>3</sup>; la dottrina del presbiterio e del suo formare un collegio intorno al Vescovo diocesano, ancorché tardiva e a tratti incerta nello stesso Concilio, non poteva non influire nella considerazione dell'ufficio di parroco, che si trovava ad essere considerato come una possibile e personale attuazione di un ministero presbiterale, all'origine collegiale; l'emergere della pastoraltà intesa in senso di apostolato attivo e onnicomprensivo della attività della Chiesa e del sacerdote stesso.

Di ciò si dovrà tener conto nel valutare il concetto di stabilità, che non può prescindere da tali implicazioni strettamente teoriche e dai loro risvolti non sempre lineari e prevedibili.

A me preme però piuttosto sottolineare la parzialità nell'uso del termine e molto più del concetto di *salus animarum*.

Esso infatti non può, concentrandosi, ad esempio, in modo oltremodo semplicistico ed immediato solo sui fedeli che di fatto compongono questa parrocchia, escludere l'anima del sacerdote stesso; l'anima di tutti i fedeli della Chiesa universale sia in senso geografico sia in senso temporale (soprattutto futuro, ovviamente). Non può cioè prescindere dal fatto che la *salus animarum* è principio basilare dell'ordinamento canonico non solo là dove viene invocata nella soluzione di un caso singolo (nella forma della dispensa, dell'*aequitas non in legibus constituta*), ma pure (e con pari forza) là dove appare strutturare l'ordinamento della Chiesa, nella sua forma costitutiva, dove le anime della cui *salus* ci si preoccupa sono tutte quelle di coloro che verranno o potranno venire a contatto con una simile situazione.

In questo senso la medesima *salus animarum* che richiede la cessazione dall'ufficio di parroco in un caso, richiede la permanenza nell'ufficio di un altro parroco, o, ancor meglio, la previsione normativa di una permanenza del parroco stesso.

---

<sup>3</sup> Cf G.E. GRESKO, *Stability of the pastoral office*. Dissertatio ad lauream in facultate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem S. Thomae de Urbe, Romae 1983, 6-8.

Si vede, in parole più semplici e nel rispetto di una dinamica universalmente riconosciuta nell'ambito giuridico, che se il richiamo alla *salus animarum* può essere giustificato in determinati passaggi, è poi compito del Legislatore canonico declinare tale principio nella normativa, considerando i fattori da equilibrare nella medesima normativa.

### *In rapporto alla normativa canonica*

Dall'altro lato la stabilità di cui qui si parla non può essere considerata al di fuori dell'insieme della normativa codiciale attuale.

Sarebbe infatti del tutto incongruo pensare che il concetto di stabilità abbia la medesima significazione in contesti normativi diversi. Se si vuole farne un concetto utile è necessario considerare i contorni che di essa già hanno stabilito le norme vigenti.

Di ciò rendeva avvertiti lo stesso Codice pio-benedettino, il quale, subito dopo aver affermato la stabilità del parroco, avvertiva che essa non impediva quella rimozione che avvenisse *ad normam iuris* (cf can. 454 § 1).

La stabilità del parroco nella sua parrocchia è oggi già circoscritta dalla normativa sulla rimozione (cf cann. 1740-1747), ultimo atto di un cammino che trova nel decreto *Maxima cura* il suo inizio, nel Concilio una tappa movimentata e a tratti confusa, e nella revisione del Codice il suo luogo naturale di sbocco<sup>4</sup>.

La stabilità è pure circoscritta dalla normativa sul trasferimento del parroco (cf cann. 1748-1752).

Né conta dimenticare l'invito rivolto ai parroci a presentare spontaneamente e liberamente rinuncia alla parrocchia al compimento del 75° anno di età (cf can. 538 § 3).

In tal modo l'ordinamento canonico permette di distinguere fra stabilità e irrimovibilità<sup>5</sup>. La prima non include la seconda. La stabilità permette una rimozione, purché sia a norma del diritto. Bisognerà tenere accuratamente conto di questa evoluzione avvenuta nel concetto di stabilità. Esso è relativo ed ogni volta che si interviene su di esso è necessario verificarne i contorni positivi che lo determinano sul versante della amovibilità. Intendo dire che era ben diverso intervenire sulla stabilità del parroco nel Concilio e dopo la promulgazione del Codice vigente. Nel Concilio la stabilità era compatibile con norme rigide di rimozione e trasferimento; dopo la promul-

---

<sup>4</sup> Cf L. DAL LAGO, *L'irrimovibilità dei parroci dal Concilio Vaticano I al Codice di Diritto Canonico del 1983*, Padova 1991, pp. 182.

<sup>5</sup> «The notion of stability of the pastoral office in the present code should not be viewed exclusively as an aspect of perpetuity or irremovability... Consequently the notion of stability entails two essential legal relations, the duration of tenure of the pastoral office and the system of administrative change in the tenure of office [...] The canonical system of change in the tenure of the pastoral office is based upon degrees of stability which admit of relative complexity or flexibility in the procedures required for the removal or transfer of pastors» (A.A. MOLTIERNO, *A Historical-Juridical Study of the Stability of the Pastoral Office*, Rome [Pontifical Lateran University] 1966, 58).

gazione del Codice la stabilità è già circoscritta da norme più elastiche circa la rimozione e il trasferimento.

Anche tali ultime considerazioni giuridiche possiedono però, bisogna riconoscerlo, un andamento ambiguo: se da un lato circoscrivono la stabilità del parroco, non forniscono però immediatamente la valenza interpretativa della stessa. Quanto più infatti la enervano, tanto più sembrano voler indicare una linea interpretativa (*de iure condito e de iure condendo*) coerente con tale enervamento. In quanto la confermano, tanto sembrano voler rafforzare le poche norme rimaste a difesa di tale qualità dell'ufficio parrocchiale.

## Il soggetto della stabilità

Il canone 522 nella sua categoricità non permette di distinguere fra i parroci: tutti godono della medesima stabilità. Infatti «*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*».

Sono pertanto stabili e si applica la normativa intera del canone 522 per

- i parroci di parrocchie territoriali;
- i parroci nominati *in solidum*<sup>6</sup>;
- i parroci di cui al canone 517 § 2<sup>7</sup>;
- i cappellani militari equiparati ai parroci, secondo gli Statuti del singolo Ordinariato militare;
- i parroci, pastori propri di una *quasi-paroecia*, di cui al canone 516 § 1;
- i cappellani di una *missio sui iuris*, equiparati ai parroci;
- i parroci di parrocchie personali<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Cf can. 542, 2°. Mentre i singoli parroci nominati *in solidum* (compreso il moderatore) seguono in tutto la normativa del canone 522 per quanto attiene alla stabilità, lo stesso non può dirsi del moderatore *qua talis*. Quest'ultimo infatti come moderatore non gode della stabilità, che pur gli è riconosciuta come parroco. In altre parole, non ci sono ragioni per dubitare della legittimità della prassi che il moderatore venga nominato *ad tempus* (anche se la Conferenza Episcopale non abbia permesso la nomina di *parroci ad tempus determinatum*), per un tempo determinato in modo diverso da quanto previsto dalla eventuale normativa permissiva della Conferenza Episcopale o addirittura *ad nutum Episcopi*, purché tale nomina con le sue peculiari caratteristiche non incida sul suo ufficio di parroco.

<sup>7</sup> Di parere opposto R. PAGÉ, secondo cui «ce prêtre n'est pas curé. Sa situation étant temporaire de soi, il ne devrait pas être nommé pour un temps déterminé en vertu du principe de la stabilité dont traite le can. 522, celle-ci étant propre au curé» (*Les Églises particulières. II La charge pastorale de leurs communautés de fidèles selon le Code de droit canonique de 1983, Montréal-Paris 1989, 38*). Su questa nuova figura cf G. SARZI SARTORI, *La cura pastorale della parrocchia non affidata al sacerdote*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996) 174-194.

<sup>8</sup> Cf G. SARZI SARTORI, *La parrocchia personale nell'attuale disciplina della Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989) 165-173.

## LA NOMINA A TEMPO INDEFINITO<sup>9</sup>

Nel contesto delle affermazioni precedenti, tale norma («*ad tempus indefinitum nominetur*») risulta essere l'ultima difesa rimasta nel diritto sostantivo alla stabilità soggettiva del parroco nell'ufficio parrocchiale ed è appunto tratta nel canone 522 come conseguenza dalla stabilità del parroco («*ideoque*»)<sup>10</sup>.

C'è, a questo riguardo, una ininterrotta tradizione ultramillenaria, che vede il parroco e il suo ufficio senza durata (pre)stabilita.

Là dove era inesistente la normativa attuale sulla rimozione, sul trasferimento e sulla rinuncia auspicata per il raggiungimento dei 75 anni, una nomina a tempo indefinito, significava una nomina in realtà a vita<sup>11</sup>. Bisogna notare che oggi di fatto e di diritto non è più così.

### Le ragioni della stabilità nella forma della nomina a tempo indefinito

Quali sono le ragioni che in questa tradizione convincevano (e convincono) della opportunità, quando non della necessità di tale precisa stabilità nell'ufficio di parroco?

Si potrebbero ricordare il beneficio, la dedicazione del chierico alla chiesa locale e la libertà nell'esercizio del ministero.

---

<sup>9</sup> Si è preferita la dizione «tempo indefinito [tempus indefinitum]» piuttosto che «tempo indeterminato [tempus indeterminatum]» (cf *Communicationes* 13 [1981] 271-272). L'ambiguità della seconda espressione è spesso rilevata (cf *Nuntia* 5 [1979] 67; D. MOGAVERO, *Il parroco e i sacerdoti collaboratori*, in *La parrocchia e le sue strutture*, Bologna 1987, 128, nota 36) e ha generato qualche incomprensione nella stessa opera di revisione del Codice (cf F. COCCOPALMERIO, *De paroecia*, Roma 1991, 128-129, nota 5), senza però conseguenze sul piano sostanziale della discussione (contra, *ibidem*).

<sup>10</sup> È frutto di un sofisma l'incongruenza rilevata nel nesso fra stabilità e nomina *ad tempus indefinitum*: «Etenim *stabilitas* parochi *non necessario obtinetur per nominationem ad tempus indefinitum*. "Ad tempus indefinitum" significat revera "sine termino ab initio praestabilito". Sed, si Episcopus parochos nominaret ad tempus indefinitum (absque, scilicet, termino praestabilito), et tamen illos transferret post duos annos, exigentia stabilitatis non servaretur» (COCCOPALMERIO, *De paroecia*, cit., 130; cf. pure *ibid.*, nota 9). Si confonde infatti in un siffatto ragionamento il piano di diritto con il piano di fatto. Si dimentica inoltre che il trasferimento non è *ad nutum Episcopi*, ma richiede o il consenso del parroco o, nel caso in cui il consenso manchi, una procedura propria (cf P. URSO, *La struttura interna delle Chiese particolari*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto nel mistero della Chiesa II*, Roma 1990<sup>2</sup>, 470-471). Ciò permette di notare un modo di procedere molto comune nel diritto: la protezione di un bene pubblico (stabilità in un ufficio per il bene delle anime) tramite la valorizzazione dell'interesse privato del titolare a permanere nel ministero che esercita. L'incongruenza dell'*ideoque* è invece rilevabile se si considera che nel canone 522 anche la nomina *ad tempus determinatum* è pensata all'interno della necessaria stabilità soggettiva del parroco.

<sup>11</sup> Pur non potendo affrontare il problema, è necessario accennare al fatto che non sempre alla affermazione canonica della stabilità faceva riscontro la stabilità soggettiva del parroco, ossia di colui che esercitava la cura pastorale. Basti qui ricordare che cosa poteva significare la stabilità in un regime canonico in cui la parrocchia poteva essere (più o meno frequentemente) incorporata o affidata ad una persona giuridica, anzi la stessa persona giuridica poteva essere parroco (cf l'esclusione di tale possibilità nel nostro Codice al can. 520 § 1).

## *Il beneficio parrocchiale*

L'ufficio parrocchiale è strettamente congiunto con il diritto alla rendita di una dote di beni annessa all'ufficio stesso (cf can. 1409 del Codice pio-benedettino). Si tratta dell'impostazione beneficiale in cui la Chiesa si è strutturata prevalentemente fino al Codice vigente, ove tale impostazione, ancorché non scomparsa, è divenuta residuale o speciale (cf can. 1272).

Che la parrocchia sia stata vista (anche) come beneficio parrocchiale, ha condizionato senz'altro sia l'ufficio parrocchiale in genere sia l'affermarsi della stabilità del suo titolare, quale un diritto che aveva la stessa durata della sua vita<sup>12</sup>. In un'economia statica era logico che là dove si concretizzasse un diritto al sostentamento e dove tale diritto venisse connesso con una determinata massa di beni, tale diritto si estendesse per tutta la vita, perché tutta la vita necessitava di tale sostentamento.

Devo però confessare che non ho mai creduto che la permanenza a tempo indefinito nell'ufficio parrocchiale sia semplicemente derivata dalla attribuzione di natura (anche) beneficiale alla parrocchia, anche se il fatto della prevalenza del beneficio sull'ufficio non può non aver provocato equivoci anche di una certa portata, se lo stesso Concilio dovette intervenire direttamente (cf PO 20).

Basterebbe anche solo ricordare qui la distinzione menzionata nel canone 1411, 4° del Codice pio-benedettino fra benefici ecclesiastici *manualia*, *temporalia* o *amovibilia*, conferiti con possibilità di revoca, e benefici ecclesiastici *perpetua seu inamovibilia*, conferiti in perpetuo<sup>13</sup>. Tale possibilità chiarisce, là dove ancora ve ne fosse bisogno, che la stabilità proviene all'ufficio di parroco (come anche al beneficio) da altra fonte.

Oppure si potrebbe considerare l'origine del beneficio, le sue ragioni e le motivazioni della sua permanenza nella Chiesa per un millennio: tutto questo non sarebbe potuto avvenire se il beneficio ecclesiastico non avesse risposto ad una esigenza ecclesiale significativa.

## *Il titolo di ordinazione*

La stabilità corrisponde molto di più alla prassi della Chiesa primitiva, sancita in modo solenne anche da canoni conciliari, che cioè ogni chierico possedesse un *titulus ordinationis* dal quale non poteva ammettersi trasferimento alcuno che provenisse da ambizione del chierico, da scelte e motivazioni proprie del chierico<sup>14</sup>. Si tratta

---

<sup>12</sup>«The concept of benefice appeared to precede, moulding the structure of parochial rights and organization»(MOLITIERNO, *A Historical-Juridical Study*, cit., 37). Cf. pure *ibidem*, *passim*.

<sup>13</sup> Cf D. BOUX, *Tractatus de parochia ubi et de vicariis parochialibus, necnon monialium, militum et xenodochiorum cappellanis*, Parisiis 1855, 204-209.

<sup>14</sup> Cf. ad esempio, V. BO, *Storia della parrocchia. I. I secoli delle origini (sec. IV-V)*, Roma 1988, 79-80.



della prassi delle ordinazioni relative. Al titolo era certamente annesso l'obbligo della residenza.

Ciò che emerge prepotentemente da questa prassi è l'attenzione alla Chiesa locale, il legame del chierico ad essa, la sua dedicazione completa e totale.

È in questo contesto che, mi pare, si debba attingere la ragione più profonda e permanente per tutta la tradizione millenaria della Chiesa circa la stabilità dei parroci, intesa come nomina a tempo indefinito.

### *La libertà nell'esercizio del ministero*

La stabilità corrisponde alla natura del ministero svolto, che ha bisogno di indipendenza e libertà per essere veramente tale.

Mi ha sorpreso notare come nelle comunità ecclesiali protestanti si è per lo più conservato in modo rigido il principio della stabilità del parroco attraverso la nomina a tempo indefinito<sup>15</sup>. Ci si sarebbe potuti aspettare che in una comunità ecclesiale in cui il ministero è visto in modo eminentemente funzionale, ben presto si sarebbe giunti ad una limitazione temporale del medesimo o sulla base di criteri efficientistici (direttamente derivanti dal carattere funzionale) o sulla base di ragioni strutturali (la delegazione è nelle mani del delegante [comunità] anche per le sue caratteristiche temporali).

Ciò non è avvenuto soprattutto sulla base della necessità di tutelare la indipendenza nell'esercizio ministeriale, soprattutto nei confronti della comunità che ha eletto il parroco a quella mansione. Ministro della parola e della professione e ad esse solo legato, il parroco lo può essere veramente e realmente nel momento in cui gli sono sottratte tutte le possibili fonti di influenza esterna, tra cui la maggiore appare la dipendenza nella permanenza nell'ufficio.

### *La ragione principale: ecclesiologicala*

Pur rimandando una analisi dettagliata dei motivi pratici che possono far propendere per una nomina a tempo indefinito del parroco, appare però evidente che la ra-

---

<sup>15</sup> Come si può immaginare, la situazione è molto variegata nel mondo protestante. Per il mondo protestante tedesco si può considerare, ad esempio, recentemente H. WEBER, *Die Rechtsstellung des Pfarrers, insbesondere des Gemeindepfarrers - Grundprobleme einer Reform der Kirchenverfassung und des Pfarrerdienstrechts in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)*, in *Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht* 28 (1983) 1-61 (soprattutto 23-32); G. GRETHLEIN-H. BÖTTCHER-W. HOFMANN-H.-P. HÜBNER, *Evangelisches Kirchenrecht in Bayern*, München 1994, 263-278; J. WINTER-K.W. DAHM, *Pfarrer, Pfarramt*, in *Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopädie III*, Göttingen 1992, 1147-1159; A. STEIN, *Evangelisches Kirchenrecht. Ein Lernbuch*, 2. überarbeitete Auflage, Neuwied-Darmstadt 1985, 115-118.

gione che attraversa la storia sia più che altro ecclesiologica. È cioè guardando alla natura della comunità cui si serve, che emerge la qualità che il servizio deve avere.

E partendo dalla nozione di Chiesa locale che il Concilio ha posto in evidenza anche in ordine alla parrocchia<sup>16</sup>, e dal concetto corrispondente di parroco come *pastor proprius*, come emerge dalla tradizione e dal Codice vigente<sup>17</sup>, non si può non giungere alla convenienza somma di mantenere l'ultima realtà sostanziale della stabilità del parroco, che è appunto la nomina a tempo indefinito.

## LA NOMINA AD TEMPUS DETERMINATUM

È indubitabile che la maggior innovazione normativa è costituita dalla previsione codiciale di nomine a parroco «*ad certum tempus...si id ab Episcoporum conferentia, per decretum admissum fuerit*»<sup>18</sup>.

### Precedenti

La norma, benché nuova nella sua formulazione generale nel diritto comune, può trovare due tipi di precedenti in epoca recente.

Il primo attiene a tutti quei casi in cui per cause estrinseche già si aveva nella normativa precedente al Codice vigente (e in alcuni casi permane anche nella normativa attuale) una nomina parrocchiale *ad tempus*.

Si tratta, ad esempio, del sacerdote che presti il proprio ministero a norma del canone 271 in una regione povera di clero. Nominato parroco dal Vescovo diocesano *ad quem*, il suo ufficio parrocchiale soggiace non solo alla revocabilità di cui al canone 271 § 3, ma pure al tempo determinato di cui al canone 271 § 1 (stabilito per convenzione) o al canone 271 § 2 (*licentia transmigrandi* concessa *ad tempus praefinitum*).

Si tratta ancora del caso di un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, il quale venga nominato parroco. Il suo ufficio parrocchiale soggiace non solo alla revocabilità *ad nutum* di cui al canone 682 § 2, ma pure al tempo determinato<sup>19</sup>, eventualmente stabilito dal diritto proprio, in ordine alla per-

---

<sup>16</sup> Cf R. TONONI, *La parrocchia come Chiesa locale nel Concilio Vaticano II*, in *La parrocchia come Chiesa locale (Quaderni teologici del Seminario di Brescia 3)*, Brescia 1993, 83-115.

<sup>17</sup> Cf G.P. MONTINI, *Il parroco «pastor proprius»*. Il significato di una formula, in *La parrocchia come Chiesa locale, cit.*, 181-198.

<sup>18</sup> «La nomina “ad tempus” è contraria a tutta la tradizione storica e canonica della Chiesa» (DAL LAGO, *L'inamovibilità dei parroci, cit.*, 121).

<sup>19</sup> Il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali prevede esplicitamente questo come uno dei casi in cui il Vescovo Eparchiale possa procedere alla nomina di un parroco per un tempo determinato (cf can. 285 § 3, 1°).

manenza in una determinata casa o in un determinato ufficio che comporti compatibilità o incompatibilità con l'ufficio di parroco, oppure determinato nella convenzione tra Vescovo diocesano che affida una parrocchia a un Istituto religioso o Società di vita apostolica e lo stesso Istituto o la stessa Società<sup>20</sup>.

L'altro precedente, in epoca recente, attiene alla serie considerevole di indulti concessi (*ad experimentum* e finché non fosse entrato in vigore il nuovo Codice di diritto canonico) dalla Santa Sede nel postconcilio affinché Vescovi diocesani potessero nominare parroci *ad tempus*<sup>21</sup>.

## L'intervento delle Conferenze Episcopali

Una domanda ineludibile attiene alla questione se la nomina di parroci *ad tempus determinatum* sia compatibile con la stabilità affermata all'inizio dal canone.

Dal punto di vista formale la risposta non può che essere affermativa.

Anzitutto per il fatto che il canone 522 la contempla e in un medesimo testo legislativo non possono esservi contraddizioni<sup>22</sup>. Il medesimo canone, pertanto, se del caso, deve essere letto così da non ammettervi contraddizioni. Ciò è chiaramente possibile interpretando il concetto più generico (quello di stabilità) partendo da quello più specifico (nomina *ad tempus*) e non viceversa.

In secondo luogo considerando la stabilità solo all'interno del periodo di nomina. Entro quei termini il parroco è comunque stabile, in quanto non può essere rimosso o trasferito se non *ad normam iuris* (cf can. 192 § 3)<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Cf J.-CL. PERISSET, *La paroisse*. Commentaire des Canons 515-572, Paris 1989, 73. In questo caso il tempo definito sarebbe funzionale ad una maggiore stabilità del titolare.

<sup>21</sup> Il primo di cui si abbia notizia data 2 maggio 1967 (prot. n. 111698/D, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae* III, Roma 1972, n. 3554, coll. 5149-5150) e fu concesso dal Sommo Pontefice per il tramite dell'allora Sacra Congregazione del Concilio al Vescovo della diocesi di Sainte-Anne-de-la-Pocatière in Canada (Québec): «The Bishop [...] requested permission to appoint pastors for a term of six years after which they could be reappointed. [...] His Holiness deigned to accede to the proposed petition as a favor by way of an experiment for a six-year period, provided the other requirements are observed».

Si ha poi notizia dell'indulto concesso il 18 febbraio 1969 a tre diocesi vicine a Parigi, che già lo avevano ottenuto in precedenza (cf J.I. O'CONNOR, *The Canon Law Digest*, 1975 Supplement, *sub canone* 454). Nel 1979 si contavano già 14 diocesi degli Stati Uniti d'America (Baton Rouge, Birmingham, Boise, Boston, Brooklyn, Chicago, Grand Rapids, Hartford, Mobile, New York, Paterson, Saginaw, Syracuse, Worcester) che avevano ottenuto l'indulto dalla Santa Sede (cf. J.A. JANICKI, *Limited term of office and retirement*, in *Canon Law Society of America Proceedings of the 41st Annual Convention*, Toledo [Ohio] 1979, 45. 55-9). Lo sviluppo e l'influsso della Chiesa degli Stati Uniti in quest'ambito è da inserire nella più vasta storia recente della stabilità dei parroci nella normativa canonica di quel Paese (cf ad es., MOLITIerno, *A Historical-Juridical Study*, cit., 5-32; G.R. EVANS, *Stability in the Parochial Office in the United States of America*, in *The Jurist* 23 [1963] 227-237).

<sup>22</sup> «Canon 522 unequivocally states that stability can be achieved by an appointment either for an undetermined time or for a fixed period of time» (R.J. AUSTIN, *The Stability in Office of a Parish Priest. Canon 522 of the 1983 Code of Canon Law*, in *The Australasian Catholic Record* 62 [1985] 291).

<sup>23</sup> È la posizione espressa nell'*iter* di codificazione dal Segretario della Pontificia Commissione per

Dal punto di vista sostanziale la risposta è aperta, come sembra suggerire lo stesso canone che pone una condizione impegnativa (*ad validitatem*)<sup>24</sup> alla possibilità di nominare parroci *ad tempus determinatum*: il decreto della Conferenza Episcopale<sup>25</sup>. La richiesta *ad validitatem* di tale decreto non avrebbe significato alcuno se in sé la prassi generalizzata o qualsivoglia prassi applicativa della nomina *ad tempus* di parroci fosse perfettamente ed in ogni caso compatibile di fatto con la stabilità di cui i medesimi parroci devono godere<sup>26</sup>.

Si potrebbe notare che il Concilio non ha tratto né voluto trarre dalla esplicita e cosciente revisione del concetto di stabilità del parroco la conseguenza della definizione temporale del periodo di parrochiato, pur avendo tratto da essa la richiesta di revisione della normativa sulla rimozione e la richiesta di semplificazione della procedura di trasferimento (cf CD 31). In questo pertanto il Codice di diritto canonico è proceduto oltre le prescrizioni e le indicazioni conciliari<sup>27</sup>.

---

la Riforma del Codice: «[...] la stabilità può coesistere con il concetto di tempo definito, perché “stabilitas” significa non che debba essere nominato per un tempo indefinito, ma che “eo durante non debet amoveri”» (*Communicationes* 13 [1981] 272).

<sup>24</sup> «Qui distincti modi consequendi ac tuendi stabilitatem in officio sedulo prae oculis habendi sunt, qui nominare parochum ad certum tempus illumque tamquam ad certum tempus nominatum habere Episcopus valet **tantummodo ubi vigeat decretum** a competenti conferentia Episcoporum latum, riteque ab Apostolica Sede recognitum, quo statuitur spatium annorum per quod nominatio parochorum perdurat» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *una translationis coram* AGUSTONI, 24 giugno 1995, n. 5, in *Forum* 6 [1995] 118-119; il grassetto è nostro). Starebbe a testimoniare ulteriormente tale richiesta *ad validitatem* pure l'introduzione nel testo del canone dell'avverbio restrittivo *tantum* (cf *Communicationes* 13 [1981] 272).

<sup>25</sup> Si potrebbe vedervi un parallelo nel canone 454 § 3 del Codice pio-benedettino, in cui si ponevano al Vescovo diocesano chiari limiti nella costituzione di parrocchie amovibili (in cui cioè i parroci erano amovibili). Cf. in particolare la necessità del beneplacito apostolico per la trasformazione di parrocchie inamovibili in parrocchie amovibili.

Anche il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali richiede per poter nominare parroci *ad tempus definitum* che il diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* lo permetta, ma in questo Codice questo caso è solo una delle quattro previsioni che, separatamente ossia alternativamente, possono autorizzare la nomina di parroci *ad tempus definitum* da parte dei Vescovi Eparchiali (cf can. 285 § 3, 4°). Cf. *Nuntia* 12/23 (1986) 81-82.

<sup>26</sup> «Mons. Segretario di fronte ad un Organo consultivo che sostiene che il parroco deve essere nominato sempre per un tempo determinato, dichiara che il parroco deve godere di una certa stabilità e non deve essere lasciato in balia delle decisioni del Vescovo» (*Communicationes* 13 [1981] 272). La funzione della Conferenza Episcopale è quella di «equilibrare l'autorità del Vescovo» (*ibidem*). Di fatto fu respinta la proposta di lasciare la decisione al Vescovo diocesano, anche se «cum consensu Consilii presbyteralis» (cf *ibidem* 14 [1982] 223).

Non pare giustificato o almeno sufficiente fondare la necessità del decreto della Conferenza Episcopale su ragioni di uniformità tra diocesi all'interno di una medesima regione (cf invece, PERISSET, *La paroisse*, cit., 73). Essendo infatti il decreto (ed ancor prima il canone) permissivo, disparità possono avvenire ancor prima che fra diocesi di una stessa regione, all'interno di una medesima diocesi.

<sup>27</sup> Non mi pare giustificata l'affermazione secondo cui la determinazione temporale dell'ufficio parrocchiale «faciliter subintelligitur» nei testi conciliari (cf COCCOPALMERIO, *De paroecia*, cit., 127). Sembra piuttosto «che su questo punto il nuovo Codice disattenda la volontà dei padri conciliari» (DAL LAGO, *L'inamovibilità dei parroci*, cit., 121; cf. pure *ibid.*, 147).

Si impone pertanto una analisi accurata delle disposizioni delle Conferenze Episcopali<sup>28</sup>, per comprendere se e in quale misura si è salvaguardata una stabilità di fatto del parroco; o meglio, come si è salvaguardata la compatibilità reale fra stabilità del parroco e possibilità di nomine parrocchiali *ad tempus determinatum*.

### *Le decisioni delle Conferenze Episcopali*

Quindici Conferenze Episcopali non hanno dato norme in merito al canone 522 e pertanto i Vescovi diocesani che appartengono alle stesse non possono validamente nelle loro diocesi nominare parroci *ad tempus*<sup>29</sup>. Trentadue invece hanno legiferato in merito al canone 522, usufruendo della possibilità che il canone forniva e dando così ai Vescovi diocesani delle diocesi che loro appartengono la possibilità di nominare parroci *ad tempus*. Fra queste Conferenze Episcopali ve ne sono di grande estensione ed importanza: Brasile, Canada, Italia, Stati Uniti.

Non poche Conferenze Episcopali, accingendosi a legiferare in materia, forniscono una precisa interpretazione del canone 522 nella sua globalità. Pur non essendo competente la Conferenza Episcopale ad una interpretazione autentica *per modum legis*, trattandosi di materia connessa ad un proprio atto amministrativo e ratificata dalla Santa Sede, tale interpretazione assume una valenza considerevole.

La quindicina di Conferenze Episcopali che si pronunciano sul canone, ne evidenziano la struttura secondo cui la prima parte enuncia una regola generale (stabilità del parroco attraverso la nomina a tempo indefinito) e la seconda enuncia una eccezione (nomina del parroco *ad certum tempus*) che non deve e non può vanificare la regola generale.

Così, per fare anche solo alcuni esempi significativi, la Conferenza Episcopale Brasiliana chiama la stabilità di cui al canone 522 «verdadeira»; la Conferenza Episcopale Colombiana afferma che la normativa che si promulga dovrà essere «sin menoscabo del principio de estabilidad del oficio del Párroco»; la Conferenza Episcopale Filippina afferma che «as a fundamental norm, it is necessary that a parish priest have the benefit of stability», intendendo questa raggiunta attraverso la nomina a tempo indefinito; le Conferenze Episcopali dell'Honduras e della Repubblica Dominicana affermano perentoriamente: «Los párrocos serán nombrados por tiempo indefinido»; la Conferenza Episcopale Irlandese si accinge a legiferare «in view of

---

<sup>28</sup> L'analisi delle decisioni delle Conferenze Episcopali sarà condotta tenendo presente soprattutto il testo di J.M. MARTIN de AGAR, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al C.I.C.*, Milano 1990. Per semplicità citeremo pertanto in nota solo la referenza di quei testi delle Conferenze Episcopali che siano stati attinti da altre fonti.

<sup>29</sup> Non hanno dato norme in merito le Conferenze Episcopali delle seguenti nazioni o regioni: Austria, Belgio, Benin, Ecuador, Germania, Giappone (cf *Ius Ecclesiae* 4 [1992] 775-782), Inghilterra e Galles, Lussemburgo, Messico, Nicaragua, Panama, Rwanda, Scozia e Ungheria (cf *Ius Ecclesiae* 8 [1994] 843-850).

the need to maintain the principle of stability in a parish priest's appointment»; la Conferenza Episcopale Peruviana premette che dovrà ritenersi «como norma fundamental la estabilidad del párroco y su nombramiento para un tiempo indefinido»; la Conferenza Episcopale Portoricana dispone che i parroci «ordinariamente deberán hacerse por tiempo indeterminado»; la Conferenza Episcopale Scandinava ritiene che «in der Regel» i parroci debbano essere nominati per un tempo indefinito per favorire la stabilità.

Alcune Conferenze Episcopali ricordano la libertà di cui continua a godere il Vescovo diocesano di nominare parroci a tempo indefinito, anche dopo la decisione della Conferenza Episcopale di permettere che vengano nominati dai Vescovi diocesani dei parroci *ad tempus*<sup>30</sup>. La notazione potrebbe sembrare superflua, vista la impostazione del canone, ma l'esperienza ha insegnato che non poche difficoltà si sono manifestate in certe diocesi al riguardo di una retta interpretazione di questa libertà<sup>31</sup>.

Pochissime sono le Conferenze Episcopali che si limitano alla delibera di permissione. Quasi tutte quelle che si pronunciano affermativamente procedono poi nella determinazione della normativa; nei modi più vari che vedremo. È lecito questo? È doveroso?

È un problema questo molto vasto che involve, oltre alla esegesi del prescritto del canone 522 ed alla considerazione della *ratio legis*, la competenza delle Conferenze Episcopali, sancita dal canone 455: «*Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit*» (§ 1).

Escludendo nel caso un mandato speciale, la Conferenza Episcopale può procedere oltre nel dare norme sulla nomina dei parroci *ad tempus determinatum* solo se le si riconosce la potestà amministrativa in tutti i campi e per tutta la latitudine per cui le viene riconosciuta la potestà legislativa. Il che appare si possa ritenere<sup>32</sup>.

---

Nel caso della Conferenza Episcopale Ghanese si è presa un'esplicita decisione di non legiferare in materia. Il caso non equivale per sé alla mancanza di normativa, come nelle Conferenze Episcopali sopra menzionate.

<sup>30</sup> È il caso delle Conferenze Episcopali Boliviana, Cilena, Portoghese e Spagnola. Queste ultime due aggiungono, per rendere più chiara la notazione, che il decreto della Conferenza Episcopale non è «lei/ley» per il Vescovo diocesano. In realtà si sarebbe dovuto dire che è una facoltà, non un obbligo, nominare parroci *ad tempus*: quanto poi al decreto della Conferenza Episcopale, esso è veramente una legge, seppur, nel caso, di carattere permissente (cf. per quanto attiene alla Conferenza Episcopale Spagnola, A. VIANA, *Normas de la Conferencia Episcopal española sobre la organización diocesana*, in *Ius Canonicum* 32/63 [1992] 322).

<sup>31</sup> Cf J.H. PROVOST, *Canon 522. Limited Tenure of Office for Pastors and Others*, in *CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, Roman Replies and CLSA Advisory opinions 1985*, edd. W.A. SCHUMACHER-J.J. CUNEO, Washington 1985, 34, che deve spiegare ad una diocesi, in cui la nomina dei parroci *ad tempus* era stata presentata come «a directive of the Holy Father», che «it is not required that a limited tenure be established for pastors».

<sup>32</sup> Cf cann. 30; 32; 33 §§ 1-2; 455 e la relativa interpretazione autentica del 14 maggio 1985, secondo cui per decreti generali si intendono anche i «decreta generalia exsecutoria» di cui ai canoni 31-33 (cf AAS

Così, mentre il canone 522 fornisce la Conferenza Episcopale della potestà legislativa di permettere che i Vescovi diocesani del proprio territorio nominino parroci *ad tempus determinatum*, lo stesso canone fornirebbe alla medesima Conferenza Episcopale, per il tramite di questa competenza legislativa, tutta la potestà amministrativa necessaria ad eseguire le norme di cui è competente in campo legislativo.

### *La determinazione della durata*

Il momento più evidente in cui questa potestà della Conferenza Episcopale si manifesta è nella determinazione della durata nell'ufficio parrocchiale per il quale un parroco è nominato.

Quasi tutte le Conferenze Episcopali hanno optato per un periodo di **sei anni**<sup>33</sup>, ad eccezione dell'Italia (nove anni), di Malta (sette anni) e di Thailandia (cinque anni)<sup>34</sup>.

In alcuni casi la Santa Sede è intervenuta in questo settore, mostrando così indirettamente non solo la legittimità della Conferenza Episcopale di intervenire, ma il dovere di intervenire<sup>35</sup> e pure le modalità specifiche di intervento.

Sono significativi tre interventi.

Il primo attiene alla Conferenza Episcopale Italiana, la quale dopo aver approvato la delibera che permetteva la nomina di parroci *ad tempus*<sup>36</sup>, vide bocciata in assemblea generale la delibera proposta di fissare in dieci anni il periodo di nomina<sup>37</sup>. La norma fu riproposta nella assemblea generale seguente, con l'indicazione di nove anni, sul presupposto che «tale delibera è informe o incompleta e pertanto resta senza valore fino a quando non viene determinato il tempo»<sup>38</sup>. Tale presa di posizione

---

77 [1985] 771). Cf pure alcuni accenni ed applicazioni in G.P. MONTINI, *Valore e contenuti della Istruzione della CEI in materia amministrativa. La trasparenza nella amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 7 (1994) 236-250, soprattutto 239-243.

<sup>33</sup> La ragione è forse da individuare nel fatto che proprio di sei anni era la scelta fatta dalla Santa Sede nei rescritti di indulto concessi prima della promulgazione del Codice di diritto canonico (cf JANICKI, *Limited term*, cit., 45). Non vi sono però elementi per sostenere che «il semble bien qu'elle [sc. la durée du terme] doive être partout de six ans renouvelable» (PAGÉ, *Les Églises particulières* II, cit., 77).

<sup>34</sup> Cf *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 412.

<sup>35</sup> Questo non ha comunque impedito che in almeno tre casi la Santa Sede ratificasse le delibere delle Conferenze Episcopali Indiana, Nigeriana e Scandinava, che su questo punto non contengono alcuna indicazione precisa di tempo.

<sup>36</sup> «5. I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci "ad certum tempus"» (delibera del 23 dicembre 1983, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 1983, 209).

<sup>37</sup> «Si approva che le nomine "ad certum tempus" abbiano la durata di dieci anni: non è approvato» (*ibid.*, 1983, 218). Su 228 votanti la maggioranza richiesta era di 178. In realtà vi furono 130 *placet*, 65 *non placet*, 33 schede bianche.

<sup>38</sup> *Adempimenti demandati dal Codice di Diritto Canonico alle Conferenze Episcopali*, in CEI, *Atti della XXIII Assemblea Generale*. Roma 7-11 maggio 1984, 155. La delibera poi approvata è la seguente: «17. Le nomine dei parroci *ad certum tempus* hanno la durata di nove anni» (Delibera del 6 settembre 1984,

seguiva da vicino una lettera della Congregazione per il Clero che invitava a determinare il numero degli anni per la nomina dei parroci «in modo che anche in Italia si abbia uniformità e certezza del diritto per quel genere di provviste delle parrocchie»<sup>39</sup>.

Il secondo attiene alla Conferenza Episcopale Brasiliana che si è vista bocciare un primo testo di delibera in cui, oltre a permettere la nomina di parroci *ad tempus*, vi si prevedeva un periodo non inferiore ai tre anni. La Congregazione avvertiva, con ragioni su cui si tornerà per la loro importanza, di dover mutare il termine in sei anni, dispensando dalla approvazione dell'assemblea dei Vescovi per questa delibera, che veniva così promulgata immediatamente dal Presidente dei Vescovi brasiliani<sup>40</sup>.

Il terzo attiene alla Conferenza Episcopale Statunitense. Nella assemblea generale del novembre 1983 aveva approvato un testo in cui, permesso di nominare parroci *ad tempus*, «the specific length of tenure and renewability to be left to the determination of the diocesan bishop». Il testo fu poi corretto dalla Congregazione per i Vescovi (16 maggio 1984, prot. n. 1887/84/6), comunicato dal Legato Pontificio (4 settembre 1984, prot. n. 3517/84/6) e promulgato il 24 settembre 1984<sup>41</sup>.

Riguardo alla durata del periodo per cui sono nominati i parroci *ad tempus* la preferenza è per la indicazione di un minimo di anni, al di sotto dei quali non è possibile che scenda il periodo per cui nominare i parroci. In alcuni casi questo è esplicitamente affermato, senza ombra di incertezza<sup>42</sup>. In altri casi non è certo<sup>43</sup>.

---

in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 1984, 204). La maggioranza richiesta per l'approvazione fu superata di un solo voto.

<sup>39</sup> Lettera 23 dicembre 1983, prot. 172343/I, cit. in M. MARCHESI, *Diritto canonico complementare italiano. La normativa della CEI*, Bologna 1992, 73, nota 39.

<sup>40</sup> Cf L. MADERO, *A legislação complementar do Código do direito canônico da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 645-662; soprattutto 658-659.

<sup>41</sup> Cf NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Implementation of the 1983 Code of Canon Law. Complementary Norms*, Washington 1991, 5.

<sup>42</sup> Cf le delibere delle seguenti Conferenze Episcopali: Berlino, Brasile, Colombia, Honduras, Irlanda, Jugoslavia, Olanda, Perù, Portogallo, Portorico, Repubblica Dominicana, El Salvador, Sri Lanka (cf *Ius Ecclesiae* 6 [1994] 384), Svizzera ed Uruguay.

<sup>43</sup> Qualche incertezza vi potrebbe essere anche circa la delibera della Conferenza Episcopale Italiana, soprattutto se si considera la presentazione del testo prima della votazione da parte di Mons. Nicora: «Si propone di deliberare che in ogni modo il *certum tempus* non sia inferiore ai dieci anni, proprio in omaggio al principio della stabilità» (*Introduzione alle schede su materie sottoposte a delibere dell'Assemblea*, in CEI, *Atti della XXII Assemblea Generale «Straordinaria»*. Roma, 19-23 settembre 1983, 70).

Più problematico è il caso in cui l'indicazione del minimo di tempo per la nomina a parroco non è richiesto in modo assoluto o prescrittivo in ogni caso: si avrebbe qui la possibilità del Vescovo diocesano nel singolo caso di nominare parroci al di sotto del minimo indicato. Cf, ad esempio, il decreto della Conferenza Episcopale Spagnola: «[...] para un tiempo determinado, **generalmente** no inferior a seis años [...]» (il grassetto è nostro). E così di fatto è stato interpretato se su 36 diocesi spagnole che hanno risposto ad un questionario, 22 risultano nominare parroci per sei anni, 2 per cinque anni, una per quattro anni, una per otto anni e le rimanenti per periodi variabili a seconda dell'età del candidato (cf A. MARZOÀ, *Nombramiento de párrocos y el criterio de estabilidad*, in *La parroquia desde el nuevo derecho canónico. Aportaciones del derecho comun y particular*. X Jornadas de la Asociación Española de Canonistas. Madrid 18-29 abril 1990, Salamanca 1991, 55).



Si conferma in tal modo lo scopo principale di queste specificazioni del decreto della Conferenza Episcopale che ammette la nomina dei parroci *ad tempus*: impedire la vanificazione della reale stabilità del parroco<sup>44</sup>.

### *La determinazione delle ragioni*

Non poche Conferenze Episcopali, ad ulteriore conferma del rapporto fra stabilità attraverso la nomina a tempo indefinito e stabilità nella nomina *ad tempus determinatum*, richiedono che il Vescovo diocesano proceda a mettere in atto quest'ultima prassi quando ne ravveda specificamente la ragione. È pur vero che tali presupposti sono generalmente rimessi al giudizio del Vescovo diocesano e non sembrano pregiudicare (come tutti gli altri) la validità del provvedimento. Tuttavia non si può obliare la loro funzione di menzionare ulteriormente la eccezionalità della prassi<sup>45</sup>.

Così la Conferenza Episcopale Jugoslava richiede che vi siano «*speciales rationes*»; la Conferenza Episcopale Olandese afferma che l'uso della facoltà da parte dei

---

<sup>44</sup> La competenza in questo ambito della Conferenza Episcopale non appare con certezza mutuabile direttamente dal canone 522. Benché infatti vi ricorra l'espressione «*ad certum tempus*», ciò non ha impedito alla Santa Sede di ratificare delibere senza l'indicazione degli anni e delibere in cui si stabilisca solo un minimo di anni. Così pure il canone, con terminologia non del tutto consueta, qualifica l'intervento della Conferenza Episcopale come una «*permissio*», «*admissio*»; e ciò volutamente per il timore «*ne potestas Conferentiarum Episcopaliū ita nimis augeatur, etiam in quaestione quae tam intime connectitur cum iure et personali responsabilitate Episcopī dioecēsani*» (*Communicationes* 25 [1993] 183; per una motivazione analoga che ha fatto rifiutare nel Codice Orientale la necessità del consenso del Superiore del *Hierarcha loci*, cf *Nuntia* 5/9 [1979] 68).

Appare pertanto una competenza mutuabile (almeno) dalla potestà esecutiva che la Conferenza Episcopale possiede per i suoi ambiti di competenza legislativi. Ciò non dovrebbe pregiudicare, come si è detto sopra, la valenza irritante della disposizione sul numero di anni, poiché si tratterebbe di **norma** esecutiva strettamente connessa con la legge promulgata. Da essa poi il Vescovo diocesano non potrebbe dispensare né dispensarsi (cf can. 91), in quanto **legge costitutiva** e non meramente disciplinare (cf can. 86).

Questa impostazione spiega le incertezze degli autori al riguardo. Per COCCOPALMERIO la Conferenza Episcopale «*rem opportunam faciet determinans spatium minimum huius temporis praefiniti*» (*De parocchia*, cit., 130); MOGAVERO considera la determinazione precisa del periodo di parrochiato una delle **condizioni** per la possibilità di nominare parroci *ad tempus*, anche se poco oltre parla solo di «piena ed esatta interpretazione ed attuazione del can. 522» (*Il parroco e i sacerdoti collaboratori*, cit., 128. 129); per A.S. SANCHEZ-GIL si tratterebbe di una mera «convenienza» che la Conferenza Episcopale determini o il tempo minimo o determinato (cf *Comentario can. 522*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico II*, Pamplona 1996, 1241); il Segretario della Commissione per la Riforma del Codice «sostiene [...] che per la definizione del tempo debba intervenire la Conferenza Episcopale e non debba essere lasciata alla volontà del solo Vescovo» (*Communicationes* 13 [1981] 272).

<sup>45</sup> Nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali il caso speciale è in grado da sé solo, anche al di fuori della previsione affermativa della Chiesa *sui iuris*, di permettere al Vescovo Eparchiale di procedere alla nomina di un parroco *ad tempus*. In questo caso però il giudizio non è lasciato al solo Vescovo, che deve ottenere il consenso del Collegio dei Consultori (cf can. 285 § 3, 3°).

Vescovi diocesani può avvenire «when this appears to be necessary or useful for special personal or local reasons»; a ragioni pastorali o ad altre cause giuste si appella la Conferenza Episcopale Peruviana; ad una ragione giusta la Conferenza Episcopale Brasiliana; eccezionalmente dovrà essere usata la facoltà per la Conferenza Episcopale Portoghese; quando risulti utile per la Conferenza Episcopale dell’Africa Settentrionale; a casi, situazioni o circostanze speciali fanno riferimento le Conferenze Episcopali Honduregna, Irlandese, Portoricana, Salvadoregna e della Repubblica Dominicana; a situazioni pastorali particolari la Conferenza Episcopale Scandinava; a cause pastorali in senso generico la Conferenza Episcopale Berlinese; a necessità pastorale eccezionale la Conferenza Episcopale Uruguayana; alla convenienza giudicata dal Vescovo la Conferenza Episcopale Venezuelana; a casi nei quali, per ragioni pastorali risulti necessario per la Conferenza Episcopale Argentina.

### *La determinazione in merito al rinnovo*

Un aspetto ulteriore dell’applicazione del decreto delle Conferenze Episcopali che hanno ammesso la possibilità di nominare parroci *ad tempus determinatum*, è dato dalla normativa sul rinnovo del periodo di nomina.

Non poche Conferenze Episcopali citano esplicitamente la rinnovabilità del periodo<sup>46</sup>.

Si tratta di una disposizione incomprensibile *prouti iacet*.

Infatti terminato il tempo per cui il parroco è stato nominato e resosi vacante l’ufficio tramite la intimazione<sup>47</sup> del termine del tempo previsto nella bolla di nomina, davanti al Vescovo diocesano, fra le varie possibilità, sta pure quella di nominare la medesima persona parroco di quella medesima parrocchia o a tempo indefinito o a tempo determinato, secondo il decreto della Conferenza Episcopale. La menzione della possibilità di rinnovo non aggiunge alcunché a questa possibilità, come l’omessa menzione non muta alcunché.

Diverso è il caso in cui la menzione della possibilità di rinnovo sia accompagnata da specificazioni, quali, ad esempio, la necessità che il periodo del rinnovo sia della medesima durata del primo o precedente periodo<sup>48</sup>; oppure, al contrario, l’indicazio-

---

<sup>46</sup> Cf i decreti delle seguenti Conferenze Episcopali: Bolivia, Brasile, Canada, Colombia, Filippine, Gambia, Liberia e Sierra Leone, Haiti, Honduras, Repubblica Dominicana, El Salvador, Scandinavia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Thailandia e Uruguay.

La Conferenza Episcopale Brasiliana nota che si tratta di un rinnovo sempre possibile, non limitato cioè ad una sola seconda volta.

<sup>47</sup> Cf sul prescritto del canone 186, anche in rapporto alla nomina di parroci *ad tempus*, G.P. MONTINI, *Commento a un canone. Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età (can. 186)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996) 195-208.

<sup>48</sup> Per sé tale notazione normativa ha formalmente senso solo se la Conferenza Episcopale ha stabilito un periodo minimale, oltre cui la nomina del parroco *ad tempus* deve procedere (solo l’Irlanda rientra

ne che il rinnovo non sottostà alle limitazioni temporali previste per la prima nomina *ad tempus*<sup>49</sup>; oppure la automaticità del rinnovo per un identico periodo<sup>50</sup>.

All'infuori di questi tre casi la previsione del rinnovo non opera e non ha significato innovativo alcuno, in quanto al termine del periodo delle due una: o il Vescovo diocesano intima il raggiungimento del termine, ed allora si ha la vacanza della parrocchia con la successiva provvista secondo il diritto comune; oppure il Vescovo diocesano non intima il raggiungimento del termine, ed allora il parroco continua nel proprio ufficio ad ogni effetto, con l'unica particolarità di poter cessare dall'ufficio attraverso la semplice intimazione del raggiungimento del termine, quando il Vescovo diocesano vorrà farlo<sup>51</sup>.

### *La determinazione di altre condizioni*

Un altro aspetto di esecuzione della possibilità data di nominare parroci *ad tempus-determinatum* viene da alcune Conferenze Episcopali che richiedono la previa consultazione da parte del Vescovo diocesano di un organismo di partecipazione<sup>52</sup>. Normalmente questo è il Consiglio presbiterale diocesano (Conferenza Episcopale dell'Africa Settentrionale e Canada); in un caso è il Collegio dei Consultori o il Capitolo della Cattedrale (Conferenza Episcopale Olandese).

---

in tale caso; non invece le Conferenze Episcopali Argentina, Australiana e Cilena, per le quali il periodo di sei anni è fisso). Dal punto di vista sostanziale poi non appare la ragione di una siffatta norma, che vincoli cioè la seconda o successiva nomina *ad tempus* al preciso periodo primo o precedente e non invece alla normativa generale della medesima Conferenza Episcopale. L'origine della norma appare giustificata da una analoga disposizione nei rescritti della Santa Sede precedenti al Codice di diritto canonico (cf JANICKI, *Limited term*, cit., 45).

<sup>49</sup> È il caso della Francia che esplicitamente prevede il regime di prorogazione e ne spiega la natura: «Prorogation veut dire prolongement de durée sans obligation de renouvellement pour une durée égale au premier mandat». Questa norma si distingue dal ritardo nella intimazione del raggiungimento del termine per il fatto che nel periodo della prorogazione l'ufficio del parroco gode di stabilità.

Non è chiaro se la prorogabilità prevista dalla Conferenza Episcopale Venezuelana sia da interpretare allo stesso modo.

<sup>50</sup> È il caso del decreto della Conferenza Episcopale Portoghese: «Tal nomeação será renovada automaticamente por um novo sexénio e assim sucessivamente, sempre que o Bispo, para o bem das almas, não determinar expressamente o contrário, pelo menos dois meses antes de se perfezar o prazo».

<sup>51</sup> Il parroco si troverebbe in quest'ultima ipotesi operativa «en una situación de prórroga tácita *ad nutum Episcopi*, y, en definitiva, en una situación de precaria estabilidad, contraria a la tradicional disciplina eclesiástica y a la normativa vigente ([...] can. 538)» (SANCHEZ-GIL, *Comentario*, cit., 1242). Sulla peculiare situazione che si crea in quest'ultima ipotesi operativa (che cioè il parroco divenga in realtà *ad nutum Episcopi*) e sulla possibilità che in essa il parroco chieda ed esiga dal Vescovo diocesano l'intimazione del termine del periodo determinato cf MONTINI, *Commento a un canone. Il momento della vacanza*, cit., 201. 204-205.

<sup>52</sup> Nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali il consenso del Collegio dei Consultori è richiesto dal diritto comune, ma solo nel caso in cui il Vescovo proceda in un caso speciale alla nomina di un parroco *ad tempus*, al di fuori della previsione della propria Chiesa *sui iuris* (cf can. 285 § 3, 3°).

La disposizione è da ricollegarsi probabilmente ad una delle condizioni con cui la Santa Sede soleva concedere l'indulto di nominare parroci *ad tempus* prima della promulgazione del Codice<sup>53</sup> ed era stata richiesta più volte anche durante l'*iter* di riforma del canone<sup>54</sup>.

Certamente (soprattutto per queste ultime ragioni addotte) deve intendersi una consultazione previa non già ad una singola nomina, ma piuttosto all'uso in diocesi di tale facoltà da parte del Vescovo diocesano.

Si tratta certamente di una disposizione particolarmente opportuna in quanto mostra una partecipazione collegiale in una decisione che coinvolge soprattutto i presbiteri della diocesi ed il governo pastorale della medesima.

### *La irretroattività delle determinazioni*

Una particolare questione attiene alla retroattività di tale normativa. Una volta promulgato ed entrato in vigore il Codice; una volta promulgato ed entrato in vigore il decreto della Conferenza Episcopale che permette ai Vescovi diocesani la nomina di parroci *ad tempus determinatum*; una volta promulgata ed entrata in vigore la norma diocesana secondo cui i parroci sono *ad tempus*, che ne è dei parroci nominati precedentemente? La qualità *ad tempus indefinitum* della nomina a parroco è un diritto acquisito?

La questione si pose già con gli indulti che la Santa Sede concesse prima del Codice vigente e si concluse, anche se solo ufficiosamente, con la scelta interpretativa dell'irretroattività dell'indulto<sup>55</sup>.

La medesima conclusione si deve ritenere nell'attuale normativa codiciale<sup>56</sup>. Non già, si noti bene, perché la durata per tempo indefinito costituisca un diritto soggettivo acquisito che rimane integro, a meno che non sia espressamente revocato (cf can. 4)<sup>57</sup>, quanto piuttosto perché la formulazione del canone 522 fa riferimento alla nomina di parroci *ad tempus*. Ciò implica necessariamente il riferimento a quell'atto per cui e con cui viene conferito l'ufficio. Non può pertanto che riguardare solo quei

---

<sup>53</sup> Cf JANICKI, *Limited term*, 45. Anzi alcuni rescritti di indulto richiedevano il *votum favorevole* (= consenso) sia dell'Ordinario del luogo (è la libertà di cui sopra) sia del Consiglio presbiterale diocesano.

<sup>54</sup> Cf *Communicationes* 14 (1982) 223.

<sup>55</sup> Così si esprime la lettera del 22 novembre 1975 (prot. 3485/75) della Congregazione per il Clero all'arcivescovo di New York, trasmessa dalla Nunziatura Apostolica. Cf il testo in JANICKI, *Limited term*, cit., 45.

<sup>56</sup> Cf J.H. PROVOST, *Canon 522*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory opinions 1984*, edd. W.A. SCHUMACHER-R.A. HILL, Washington 1984, 35; ID., *Canon 522. Limited Tenure of Office for Pastors and Others*, cit., 35-36; ID., *Canon 522. Limited Tenure of Office for Pastors*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory opinions 1986*, edd. W.A. SCHUMACHER-J.J. CUNEO, Washington 1986, 67.

<sup>57</sup> Cf invece PROVOST, *Canon 522*, cit., 35; ID., *Canon 522. Limited Tenure of Office for Pastors and Others*, cit., 35-36.

parroci la cui nomina sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore della normativa codiciale<sup>58</sup>.

Appare giustificato in questo contesto l'esplicita menzione della nomina *ad tempus* e della durata del tempo nella stessa bolla di nomina del parroco<sup>59</sup>.

## Significato della normativa sulla nomina dei parroci *ad tempus determinatum*

### *Premesse*

Quando si affronta la questione della nomina dei parroci *ad tempus* è necessario sgombrare il campo da almeno due pregiudizi che possono condurre ad equivoci dannosi.

Non si può anzitutto semplicemente identificare la mobilità dei presbiteri negli uffici, anche parrocchiali, con la nomina *ad tempus determinatum*. È infatti tutto da dimostrare il rapporto fra nomine *ad tempus* e mobilità del clero.

Dall'altro lato non è possibile trattare di questo tema senza considerare che cosa si intenda per parrocchia dal punto di vista reale<sup>60</sup>. Certo sarebbe almeno in parte fuorviante considerare il problema a partire semplicemente dalla attuale strutturazione parrocchiale di una diocesi, che può in realtà non corrispondere per niente all'esigenza di avere parrocchie che rispondano a *standards* minimali di popolazione, di strutture e di attività (cf EI 176). In parole più semplici, sarebbe fuorviante leggere le conclusioni a cui si potrà giungere come la giustificazione di uno *status quo* che veda, ad esempio, il mantenimento delle parrocchie piccole e piccolissime in una diocesi. Come pure certo alcune considerazioni potranno essere difficilmente condivisibili se svolte a partire da una situazione locale frammentata dove non è facile scorgere appieno il volto e la dignità della parrocchia come del parroco.

### *Ragioni portate a favore e contro le nomine dei parroci «ad tempus determinatum»*

– La ragione e il fine fondamentali (*starting point*) sono da considerare nella libertà del Vescovo diocesano per procedere ad una nomina la migliore possibile di un parroco per il bene delle anime<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Per evitare ogni dubbio e contestazione la Conferenza Episcopale Australiana menziona nel suo decreto che sono fatti salvi i diritti acquisiti.

<sup>59</sup> Cf SANCHEZ-GIL, *Comentario*, cit., 1242.

<sup>60</sup> È interessante notare, ad esempio, come nella disputa fra la Congregazione *de Propaganda Fide* e i Vescovi americani sulla costituzione delle parrocchie e dei parroci inamovibili in America, la soluzione trovata nel III Concilio Plenario di Baltimora del 1885 fu di procedere alla nomina fino al 10 % di pastori inamovibili e per quelle parrocchie che rispondessero a *standards* sufficienti: vi fosse la chiesa, la scuola, la possibilità di alloggiare il sacerdote e gli insegnanti, e non vi fossero debiti (cf. MOLITIERNO, *A Historical-Juridical Study*, cit., 22-23).

<sup>61</sup> Cf JANICKI, *Limited term*, cit., 42.

– La prassi delle nomine *ad tempus* è in grado di prevenire gli effetti deleteri di permanenze troppo lunghe di un medesimo parroco in una parrocchia<sup>62</sup>.

Tutti sanno citare almeno un caso pittoresco in cui un parroco (generalmente anziano, ma non sempre) ha creato difficoltà alla comunità parrocchiale, che avrebbe desiderato un cambio nella guida della parrocchia. Il problema quindi esiste, anche se non è ancor detto in quali proporzioni.

– La prassi delle nomine *ad tempus* può portare ad una certa stabilità pastorale in quelle parrocchie che sono dette «di passaggio», in quanto costituiscono una esperienza pastorale limitata per dimensioni e prepara il parroco a più impegnative comunità parrocchiali<sup>63</sup>.

– La prassi delle nomine *ad tempus* permette una valutazione oggettiva del proprio ministero. Valutazione che richiede un intervallo di pausa o un tempo determinato su cui svolgere la verifica. Ciò vale sia per l'autoverifica, come anche per il confronto con il Vescovo diocesano. Ciò attiene pure al Vescovo diocesano stesso che può valutare e verificare l'azione e le capacità applicate del parroco<sup>64</sup>.

– La prassi delle nomine *ad tempus* può rendere più facile l'accesso all'ufficio parrocchiale di preti giovani<sup>65</sup>.

– La prassi delle nomine *ad tempus* può permettere un miglior dialogo fra sacerdoti di diverse generazioni, anzi fra sacerdoti che, soprattutto per l'età, hanno diversi stili e comprensioni dell'esercizio dell'autorità<sup>66</sup>.

– La prassi delle nomine *ad tempus* è in grado di alleggerire la persona investita dell'ufficio di parroco dagli oneri più pesanti del ministero; gli può permettere un'uscita onorevole da una situazione difficoltosa creatasi in parrocchia; previene una personale stagnazione dovuta ad una permanenza troppo lunga in una stessa parrocchia; provvede nuove stimolazioni all'azione in una nuova parrocchia con gratificazioni personali nel ministero esercitato; dà la possibilità di varie esperienze pastorali parrocchiali; gli evita la necessità di ritirarsi completamente dal ministero prima dell'età richiesta<sup>67</sup>.

Una duplice osservazione va avanzata dinanzi a queste ragioni.

---

<sup>62</sup> «From the standpoint of the parish, it prevent the deleterious effects of long-term appointments, gives relative stability to parishes, and provides new leadership» (J.A. JANICKI, *Commentary on canon 522*, in *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, edd. J.A. CORIDEN-TH.J. GREEN-D.E. HEINTSCHEL, New York - Mahwah 1985, 422).

<sup>63</sup> Cf JANICKI, *Limited term*, cit., 43.

<sup>64</sup> Cf JANICKI, *Limited term*, 43. 44. Cf un esempio di programma valutativo in F.M. LOPEZ, *Performance Evaluation for Pastors*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the Thirty-Third Annual Convention*. Atlanta, Georgia October 11-14, 1971, 55-61.

<sup>65</sup> Cf JANICKI, *Limited term*, cit., 43.

<sup>66</sup> Cf *ibidem*.

<sup>67</sup> Cf *ibidem*, 43-44.

La prima consiste in un dubbio: «Si è certi che non vi siano già (altri) strumenti (più) adatti a risolvere siffatte situazioni?»

Mi limito qui a citare:

– la cura nella designazione della persona che è chiamata a reggere una parrocchia. L'insistenza del Codice sulla questione e l'apprestamento in esso di strumenti giuridici idonei a scegliere la persona giusta al posto giusto<sup>68</sup>, dovrebbero certamente ridurre le possibilità di una guida che si prolunga ed in modo nocivo per la comunità parrocchiale. Non vorrei ci si nascondesse che fra gli effetti indiretti di una applicazione su larga scala della nomina dei parroci *ad tempus determinatum* si potrebbe ingenerare una certa superficialità nella scelta della persona giusta al posto giusto («Tanto fra sei anni posso ripensarci»!).

– l'invito del Legislatore canonico alla rinuncia al compimento del settantacinquesimo anno di età o, comunque, al sopraggiungere di malattie o infermità o debolezze che rendano difficoltoso o lacunoso il ministero parrocchiale; come pure l'invito rivolto da numerosi diritti particolari<sup>69</sup>, sotto varie forme, anche prescrittive di particolari colloqui o confronti pastorali; l'invito alla rinuncia o alla messa a disposizione del proprio ufficio (sia parrocchiale sia non-parrocchiale) a determinate scadenze<sup>70</sup>; la «rotazione» negli uffici<sup>71</sup>.

Non può non apparire strano, a fronte di un generale ancora diffuso antiguridismo e di un preferenziale appello alla coscienza etica, spirituale o sacerdotale, che in questo preciso campo si sia usciti allo scoperto con una norma giuridica così precisa e vincolante nella sua formulazione e nella sua applicazione.

Non può non apparire strano che, proprio mentre appare sotto gli occhi di tutti la maturazione ad una mobilità del clero e la sua messa in opera, si sia voluto sancire

---

<sup>68</sup> Non si dovrebbe dimenticare l'affermazione della *libera collatio* della parrocchia da parte del Vescovo diocesano come principio generale (cf. CD 28.31; can. 523). Certamente la *libera collatio* muta la prospettiva della nostra problematica, in quanto quasi sempre il Vescovo diocesano si troverà di fronte da nominare parroco una persona completamente a lui gradita. Sembra pure che storicamente una particolare sottolineatura della stabilità del parroco sia provenuta nel momento in cui i Vescovi nella riforma gregoriana vollero sottrarre i parroci dalla competenza dei signori laici feudali.

<sup>69</sup> Basterebbe notare che nel 1979 delle 59 diocesi degli Stati Uniti d'America che conoscevano la prassi della limitazione temporale del parrociato, solo 14 avevano ottenuto l'indulto della Santa Sede, mentre le rimanenti 45 operavano «by means of a mandate or plan of the bishop» (JANICKI, *Limited term*, cit., 46). Non si può disconoscere che esistano in questa modalità alcuni svantaggi: «A certain indeterminateness and lack of uniformity and possibly, some arbitrariness although most bishops nowadays prevent this by the use of elected personnel boards. An essential factor is the unconditional acceptance of the bishop's judgment by the Presbyterium» (*ibidem*).

<sup>70</sup> Cf., ad esempio, la cost. 500 del XXVIII Sinodo di Brescia: «Al fine di creare una maggiore mobilità e rotazione negli uffici non conferiti *ad tempus*, si seguiranno le seguenti indicazioni: ogni presbitero, dopo dieci anni passati nel medesimo ufficio, riesaminerà con il vescovo la opportunità o meno della permanenza in tale ufficio. Questo non comporterà comunque dimissioni automatiche dall'ufficio».

<sup>71</sup> «Pastores qui, deficiente decreto conferentiae Episcoporum de hac re, "translationes rotatorias" parochorum obtinere conantur, nonnulla diligenter animadvertere oportet, ne illicite procedant» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *una translationis coram* AGUSTONI, 24 giugno 1995, n. 7, cit., p. 120).

giuridicamente in modo tanto stretto quanto ci si è accorti si poteva ottenere, attraverso il metodo più paterno, persuasivo e coerente, col principio della comunione e del colloquio pastorale fra Vescovo diocesano e i suoi preti, oltre che con quel prete determinato<sup>72</sup>.

– l'applicazione delle norme oltremodo semplificate della rimozione e del trasferimento dei parroci. La semplificazione di tali norme certamente non è servita se nei confronti delle medesime si mantiene lo stesso timore reverenziale, a volte derivato dalla scarsa conoscenza della nuova normativa, a volte dalle reminiscenze in merito alle precedenti norme sulla rimozione e trasferimento dei parroci.

Come non constatare che anche in questo caso si avverte un duplice fenomeno molto deleterio: da un lato la scissione tra normativa canonica e prassi colloquiale fraterna, quasi che il procedimento amministrativo non sia la formalizzazione di una relazione umana intensa; dall'altro la preferenza per una scelta che può facilmente trascendere in relazione burocratica ed autoritaria, che cioè non esige di percorrere le ragioni della rimozione o del trasferimento né permette che siano affrontate in un clima di vera serenità (su un piede di uguaglianza, procedimentale, s'intende).

L'altra osservazione attiene alla considerazione obiettiva dei rischi cui si va incontro con una applicazione ampia della prassi della nomina dei parroci *ad tempus determinatum*.

Si può citare il fatto che il cambio automatico di parrocchia

– è sempre difficoltoso e può costituire una crisi personale nella vita di un prete per ragioni psicologiche ed oggettive<sup>73</sup>;

– può impedire che il parroco assuma responsabilità stabili ed oggettive. Può cioè il parroco incorrere nella c.d. «lame duck syndrome», ossia nella condizione di persone che si reputano (sempre) in attesa di essere sostituiti. È l'ovvia condizione (che si verifica soprattutto verso la fine del periodo) di chi sente che non potrà assumere impegni pastorali che si preveda possano superare il termine del proprio periodo quanto a loro esecuzione<sup>74</sup>.

– può impedire al parroco un'adeguata conoscenza della sua gente, soprattutto nelle grandi parrocchie<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> Questo non significa ammettere, come avviene nel can. 285 § 3, 2° del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, che da sé solo il consenso scritto del candidato all'ufficio parrocchiale abiliti il Vescovo eparchiale ad una nomina *ad tempus* nel caso. La durata dell'ufficio non è bene che possa essere oggetto a contrattazione né quanto all'*an* né quanto al tempo determinato (cf invece la voce *contrat* usata in PERISSET, *La paroisse*, cit., 74, nell'intento di rafforzare la stabilità del parroco). Ben diverso è il caso di una intesa informale e giuridicamente non vincolante né personalmente né *a fortiori* quanto all'ufficio, tra il Vescovo diocesano ed un suo prete al momento della nomina (cf JANICKI, *Limited term*, cit., 46).

<sup>73</sup> «Many times it causes psychological fears and anxieties due to the uncertainty of the future. The pastor who has to move knows that he will have to adjust new persons and problems. For the timid priest this can mean insecurity. For those who have ministered well or who have ministerial programs in progress, there can be a feeling of frustration at having to leave a parish. The loss of stability can bring an emotional crisis into a priest's life» (JANICKI, *Limited term*, cit., 44).

<sup>74</sup> Cf *ibidem*.

<sup>75</sup> Cf *ibidem*, 45.



– può danneggiare la continuità pastorale in una parrocchia che abbia dimensioni adeguate<sup>76</sup>.

### *Due diverse immagini del ministero parrocchiale e presbiterale?*

Alcuni autori hanno voluto vedere nella normativa della nomina dei parroci *ad tempus determinatum* una conseguenza coerente della modificazione che avrebbe subito nel postconcilio il ministero di parroco e di prete. Sotto l'alternativa pertanto fra parroco nominato a tempo indefinito e parroco nominato a tempo determinato si intravedrebbe una duplice immagine del medesimo parroco.

Nel primo caso si avrebbe **un pastore che, come padre, guida la sua comunità.**

In nessun caso è più chiara questa immagine che nell'intervento con cui la Conferenza Episcopale Lombarda ha preso parte al dibattito su questo canone per impedire che in Italia si instaurasse la facoltà dei Vescovi diocesani di nominare parroci *ad tempus determinatum*: «La nomina *ad tempus indefinitum* garantisce meglio non solo la stabilità dei parroci ma anche il senso e il valore dell'Ufficio, che assimila così da vicino un presbitero a Cristo pastore e lo rende a pieno titolo padre di una comunità. I Vescovi lombardi temono che la comprensibile preoccupazione di una migliore efficienza pastorale riduca progressivamente, nella coscienza dei presbiteri e dei fedeli, una missione carica di valori e di mistero ad un servizio professionale»<sup>77</sup>.

Nella stessa linea, con maggiore autorità, si è espressa la Congregazione per il Clero, contestando alla Conferenza Episcopale Brasiliana una delibera che metteva in pericolo la stabilità del parroco: «O Papa tem insistido benevolmente sobre a figura do pároco, como pai de seus fiéis que acolhe na vida cristã e conduz e acompanha progressivamente aos vários sacramentos, pelo qual a estabilidade pertence em certo modo à essência mesma do ofício de pároco»<sup>78</sup>.

Nell'altro caso il parroco sarebbe **visto come l'animatore di una comunità.**

È forse negli Stati Uniti d'America che si può ritrovare in forma più accentuata la formalizzazione e la pratica di questa immagine del ministero-parrocchiale.

---

<sup>76</sup> «Parochus enim debet cognoscere condicionem paroeciae, programma pastorale conficere, illud in praxim deducere. Et hoc, evidenter, tempus requirit. Si parochi brevi temporis tractu ab Episcopo dioecetano in illa paroecia mutantur, programma pastorale impossibile evadit cum detrimento fidelium» (COCCOPALMERIO, *De paroecia*, cit., 127).

<sup>77</sup> CEI, *Atti della XXII Assemblea*, cit., 160. L'intervento fu tenuto da mons. Libero Tresoldi, vescovo di Crema.

<sup>78</sup> Testo riferito in MADERO, *A legislação*, cit., 658-659. Si noti il riferimento ad un intervento diretto del Sommo Pontefice, che tra l'altro nel caso dispensa dalla approvazione della delibera da parte dell'assemblea della Conferenza Episcopale (cf *ibidem*). Un medesimo intervento personale del Sommo Pontefice sarebbe avvenuto nel caso della delibera della Conferenza Episcopale Statunitense (cf PROVOST, *Can. 522. Limited Tenure of Office for Pastors and Others*, cit., 34).

Vediamo due testi trascelti senza una precisa analisi.

«It is the task of the pastor to be the leader, the facilitator, the enabler who helps parishioners identify and carry out their ministries that are uniquely theirs»<sup>79</sup>.

«The facilitator or enabler for as much as he becomes a part of the group remains only as long as his charism of leadership is effective. The welfare of the community and his ability to fare well in their midst are the criteria for his tenure»<sup>80</sup>.

Questo criterio interpretativo, pur avendo una sua verità, non può essere però utilizzato efficacemente nel nostro tema.

Per due ragioni.

La prima attiene al fatto che, se pur nel Codice si rinvengono elementi che appartengono soprattutto alla prima delle immagini sopra descritte, non mancano però accenni e spunti che sembrano deporre per l'altra delle immagini<sup>81</sup>. Non si può negare inoltre che una certa pluralità di sfumature nell'immagine complessiva del ministero sia possibile tra chiese locali diverse e in ragione della diversità di contesto e in ragione di un'evoluzione avente diversi gradi.

L'altra attiene al fatto che la diversità di modelli depone sì per una maggiore o minore stabilità, ma non è certo in grado di definirne il grado.

### *L'importanza del criterio ecclesiologico*

Il criterio che più di ogni altro appare dare affidamento nell'affrontare la questione appare quello ecclesiologico, ossia la considerazione della comunità ecclesiale della stabilità del cui capo si parla.

È proprio a partire dalla consistenza reale e teologica della parrocchia, riconosciuta dal Concilio Vaticano II come chiesa locale, che appare la reale dimensione

---

<sup>79</sup> J.A. HICKEY, *Pastoral Letter on Shared Responsibility*, in *Origins* 7 (march 2, 1978) 587.

<sup>80</sup> GRESKO, *Stability*, cit., 152. Gli stessi programmi di autoverifica e verifica del parrociato non possono non formulare un'immagine di parroco di riferimento. Cf. ad esempio, in LOPEZ, *Performance*, cit., 59-60: «An effective pastor was defined primarily as a person who stimulates and motivates others, who creates a spirit of harmony and team work within his rectory and parish council, who is tactful and understanding and who can secure the cooperation of fellow priest and the laity. Secondly [...]».

<sup>81</sup> Cf soprattutto COCCOPALMERIO, *De paroecia*, cit., 23-49 (De paroecia et subiecto unitario agente). L'A. enuclea anzitutto gli elementi dell'alternativa: da un lato il pastore che «apparet tamquam *activus*, eo sensu quod bona salutis confert; e contra, *christifideles* apparent tamquam *passivi*, eo sensu quod dicta bona *accipiunt*» (*ibid.*, 25); dall'altro il pastore, che quale «director orchestrae musicantium omnia instrumenta minime solus sonat, sed munus habet unumquemque musicantem adiuvandi ad suum instrumentum detegendum et postea unumquemque docendi quomodo instrumentum sonare oporteat» (*ibid.*, 27); da un lato la parrocchia come *communitas*, dall'altro come *subiectum* (cf. *ibid.*, 32). Quando però l'A. si chiede quale scelta il Legislatore canonico abbia compiuto nel Codice di diritto canonico (ciò che è **normativo e decisivo!**), dalle espressioni dell'A. si deve desumere che nel testo normativo prevalgono gli elementi del primo corno dell'alternativa: «Tamen solutio theoretica *non esset adhuc satisfaciens* [...] Difficile esset – proh dolor – de hac subiectivitate paroeciae invenire in Codice elementa explicita» (*ibid.*, 32. 34).

<sup>82</sup> Cf PERISSET, *La paroisse*, cit., 72.

della stabilità del parroco. È la stabilità della parrocchia come comunità che richiede la stabilità del parroco<sup>82</sup>.

Bastino qui alcuni accenni.

Già nel Codice pio-benedettino erano le parrocchie a distinguersi in inamovibili e amovibili e non già in prima battuta i loro pastori.

La nozione di *cura animarum* con la sua connotazione specifica di immediata e diretta risposta alle richieste fondamentali di strumenti di salvezza di una comunità rende l'idea di una attenzione peculiare. E dove ha sede questa attenzione peculiare in ambito ministeriale, se non anche nella stabilità del ministro?

La notazione del parroco *pastor proprius* e l'esercizio della *cura animarum* svolto in nome proprio designano costitutivamente il ministero del parroco, e lo distinguono (senza separarlo) dai ministeri esercitati dai presbiteri secondo la ripartizione effettuata dal Vescovo nel suo collegio presbiterale.

A meno che non si voglia discutere anche della nomina *ad tempus* dei Vescovi diocesani!<sup>83</sup>

La necessità assoluta di dividere la Chiesa particolare in parrocchie (cf. can. 374 § 1) dice chiaramente la peculiarità della costituzione parrocchiale.

Ancorché non venga a smentire quanto sopra affermato, si deve tenere presente la pluralità di forme concrete di parrocchia che il Codice prevede, sia dal punto di vista oggettivo (cf, ad esempio, la parrocchia militare) sia dal punto di vista soggettivo (cf, ad esempio, la parrocchia affidata a più parroci *in solidum* o ad un parroco, mentre a un fedele non presbitero è affidata la partecipazione alla cura pastorale della medesima parrocchia). In questi contesti oggettivi e soggettivi la stabilità del parroco possiede una ragione ecclesiologica e canonica più blanda. Ciò non toglie però la validità della ragione sopra affermata per il fatto che tali forme concrete sono realmente e canonicamente eccezionali, rispetto alla parrocchia territoriale affidata ad un solo parroco<sup>84</sup>.

## CONCLUSIONE

*Il criterio interpretativo fondamentale: la regola generale e l'eccezione*

È chiaro, dalla esposizione presentata, che la conclusione che ne emerge è il rapporto di regola ad eccezione che vige fra la nomina dei parroci *ad tempus indefini-*

---

<sup>83</sup> Cf alcuni accenni in G.P. MONTINI, «Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia». Considerazioni sul canone 401 § 1, in *Il Vescovo e la sua Chiesa (Quaderni teologici del seminario di Brescia 6)*, Brescia 1996, 248-249.

<sup>84</sup> Cf in merito alla nomina di parroci *in solidum*, G.P. MONTINI, *I vicari parrocchiali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale 5* (1992) 23.

tum e la nomina *ad tempus determinatum* nel canone 522. E tale dev'essere anche il criterio di applicazione del canone stesso<sup>85</sup>.

È questa natura di eccezione della nomina *ad tempus determinatum* che emerge – da alcuni passaggi dell'*iter* di codificazione. Nel primo Schema di Revisione del Codice si prevedeva che «*parochus [...] regula generali, scilicet secundum iuris universalis praescriptum, ad indeterminatum tempus nominatur vel instituitur. Potest tamen nominari ad tempus determinatum*»<sup>86</sup>. Prima della Plenaria del 1981 fu richiesto di emendare il testo del canone inserendovi, tra l'altro, la notazione che, poiché il parroco deve godere di stabilità, «ideoque *ordinarie ad tempus indefinitum nominetur*»<sup>87</sup>;

– da non pochi commentatori del prescritto codiciale, secondo i quali la nomina a tempo indefinito è «in linea ordinaria»<sup>88</sup>, in linea di massima<sup>89</sup>, «come regola general»<sup>90</sup>, «preferibile»<sup>91</sup>; al contrario la nomina di parroci *ad tempus determinatum* è «inhabituel»<sup>92</sup>, «excepcional»<sup>93</sup>.

– da molti decreti di Conferenze Episcopali, come abbiamo visto sopra;

– nonché dalla necessaria coerenza con la normativa codiciale, che è criterio interpretativo principe. A quest'ultimo proposito vorrei rilevare che, di fronte ad un'applicazione generalizzata della nomina *ad tempus determinatum* dei parroci, risulterebbe

---

<sup>85</sup> Non è possibile allo stato attuale conoscere l'entità reale del fenomeno delle nomine di parroci *ad tempus*. Dalla frequenza dei decreti, appunto solo permissivi, delle Conferenze Episcopali non è possibile desumere che «la norma generale della stabilità legata dal Codice alla nomina per tempo indeterminato, sta diventando di fatto l'eccezione» (J.T. MARTIN DE AGAR, *Note alle norme complementari del CIC in Sri Lanka*, in *Ius Ecclesiae* 6 [1994] 391).

<sup>86</sup> Così è data la notizia in *Communicationes* 8 (1976) 26, anche se il testo del I Schema del Codice non dà alcuna qualificazione alle due ipotesi normative (cf. *ibid.*, 25 [1993] 183).

<sup>87</sup> Cf. *Communicationes* 14 (1982) 223.

<sup>88</sup> MOGAVERO, *Il parroco*, 128.

<sup>89</sup> Cf. *Nuntia* 12/23 (1986) 82.

<sup>90</sup> SANCHEZ-GIL, *Comentario*, cit., 1240.

<sup>91</sup> *Ibidem*, 1242; cf. pure PAGÉ, *Les Églises particulières* II, cit., 72. 75; A. MARZOA, *El concepto de parroquia y el nombramiento de parroco (Cuestiones en torno a los cc. 515 y 522)*, in *Ius Canonicum* 29/58 (1989) 465. AUSTIN, pur riconoscendo che «the law itself creates a preference» per la nomina a tempo indefinito, «it must not be concluded from this that the second alternative is of lesser importance and is not to be taken seriously» (*The Stability in Office*, cit., 292).

<sup>92</sup> PAGÉ, *Les Églises particulières* II, cit., 76.

<sup>93</sup> «No nos parece que una y otra fórmula se presenten en el canon 522 en pie de igualdad [...] La fórmula del tiempo determinado no debe interpretarse en el sentido de que el Legislador haya pretendido dar mayor libertad al Obispo para el nombramiento y traslado de párrocos [...] El nombramiento por tiempo determinado es, por consiguiente, una facultad que se otorga como alternativa "excepcional" al nombramiento por tiempo indefinido, cuando ello viniese exigido por el bien de las almas» (MARZOA, *Nombramiento de párrocos*, cit., 69. 71).

<sup>94</sup> «It would seem to be contrary to the spirit of the new Code for a bishop to apply canon 1748 in the case where a priest has been appointed for a fixed term of office» (AUSTIN, *The Stability in Office*, cit. 291).

— sproporzionato il processo di rimozione così com'è attualmente normato, anzi lo stesso processo di trasferimento<sup>94</sup>;

— ingiustificata la importanza attribuita all'amministratore parrocchiale<sup>95</sup>;

— ingiustificato l'invito a presentare rinuncia al compimento del 75° anno di età da parte dei Parroci;

— sproporzionata la cura prevista dalla normativa codiciale attuale nella scelta dei Parroci (cf doti, esame, libertà);

— ingiustificata la proibizione per l'Amministratore diocesano di nominare parroci durante il primo anno di vacanza. La proibizione per l'Amministratore diocesano di nominare i parroci, trova ragione precisamente nell'essere questi primariamente *ad tempus indefinitum*. Se infatti la nomina dei parroci fosse pacificamente *ad tempus* non sarebbe ragionevole la proibizione di cui sopra<sup>96</sup>.

Certo bisogna riconoscere che non appaiono disponibili molti strumenti giuridici per urgere la natura eccezionale della facoltà di nominare parroci *ad tempus determinatum*.

Se si esclude la *recognitio* della Santa Sede del decreto permissivo della Conferenza Episcopale, ci si potrebbe riferire alle clausole degli stessi decreti delle Conferenze Episcopali, interpretandole in senso stretto, come leggi costitutive e non dispensabili<sup>97</sup>. Nei confronti di queste si potrebbe ipotizzare un ricorso al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, quando una costituzione diocesana o un direttorio diocesano applichi indiscriminatamente (e lo preveda normativamente) la nomina *ad tempus determinatum* a tutti i parroci della diocesi.

---

<sup>95</sup> Cf le riflessioni al riguardo di MARZOA, *El concepto de parroquia*, cit., 464-465.

<sup>96</sup> Fu infatti proposto nella riforma del Codice che all'Amministratore diocesano fosse permesso di nominare parroci «ad quinquennium». Le ragioni della risposta negativa date dalla Segreteria non convincono. Nel caso infatti non è così chiara la violazione del principio «*sede vacante, nihil innovetur*» (can. 428 § 1), poiché l'innovazione è decisamente ridotta, vista la temporaneità dell'ufficio. D'altro lato il suggerimento di nominare vicari parrocchiali, non risolve il problema di una cura pastorale efficace e continua (cf *Communicationes* 13 [1982] 223-224).

<sup>97</sup> Una siffatta interpretazione appare giuridicamente fondata se si considerano le norme che attengono alla determinazione della durata dell'ufficio parrocchiale e soprattutto tenendo conto della essenzialità ed intrinsecità della stabilità rispetto all'ufficio di parroco (cf MARZOA, *El concepto de parroquia*, cit., 464). È molto più incerta qualora si intenda estendere anche alle altre determinazioni che il decreto della Conferenza Episcopale menzioni sia per la difficoltà di considerarle costitutive dell'istituto giuridico (cf can. 86) sia per la difficoltà a fondarle strettamente nella competenza che il canone 522 attribuisce alla Conferenza Episcopale. Si potrebbe forse far riferimento all'autorità della *recognitio* della Santa Sede, ma la natura di quest'ultima sembra impedire che tramite essa venga (attribuita o riconosciuta) ad un decreto della Conferenza Episcopale un'autorità che non sia già concessa tramite il prescritto codiciale. Nel caso in cui e per quanto non si creda di sostenere l'interpretazione del decreto della Conferenza Episcopale come legge costitutiva (cf ad es., PAGÉ, *Les Eglises particulières* II, cit., 77), si potrebbe ricorrere alla necessità che la dispensa del Vescovo diocesano da una norma della Conferenza Episcopale debba essere motivata (cf cann. 88. 90). Lo stesso PAGÉ in realtà si dimostra scettico verso questa soluzione osservando, peraltro in modo contraddittorio, «En certain cas, plutôt que de nommer un curé pour deux ou trois ans, rendant ainsi compte difficilement de sa stabilité subjective, peut-être vaudrait-il mieux le nommer administrateur paroissial» (*ibidem*).

Si potrebbe ipotizzare un ricorso avverso una nomina che non motivi la specialità del caso, che giustifichi o in rapporto alla diocesi o in rapporto ad un caso analogo, la scelta della nomina *ad tempus determinatum*<sup>98</sup>.

Sono comunque percorsi difficili, complessi e insidiosi, di fronte ai quali prevale la chiara affermazione della *ratio legis* intesa dal Legislatore, purché diventi patrimonio e convinzione universale, cui aderire nello spirito della comunione gerarchica.

«Quizá el tiempo ponga de manifiesto que el 'tiempo determinado' no es la pancea que soluciona todos los problemas en el nombramiento de párrocos, y el criterio de 'estabilidad', purificado ya definitivamente de toda posible connotación inmovilista, recupere entonces el valor que el canon 522 ha querido darle, normalizando así, iuxta legem, el procedimiento ordinario previsto para el nombramiento [...] de los párrocos»<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Si potrebbe trattare di un'impugnazione giustificata o per assenza di motivazione (cf can. 51) o per trattamento dispari di situazioni del tutto analoghe (violazione di legge per abuso di potere).

<sup>99</sup> MARZOA, *Nombramiento de párrocos*, cit., 72.